



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **14853** del registro
di segreteria, introdotto con ricorso di:

F. B., nata a omissis, C.F. omissis, residente a omissis, con l'avv.
Marco Quagliaro presso lo studio del quale ha eletto domicilio digitale
(marco.quagliaro@avvocatiudine.it);

contro

l' **INPS**, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,
(avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it;avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it);

AVENTE AD OGGETTO l'accertamento del diritto della ricorrente al
riscatto del corso legale di laurea in giurisprudenza ai fini
pensionistici, come richiesto con domanda presentata il 20 marzo
2000.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza del
segretario dott.ssa Marta Mariani, l'avv. Quagliaro per la ricorrente e
l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S..

FATTO E DIRITTO

La sig.ra F. B. ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 27 ottobre

1992 ed ha percepito il sussidio quale lavoratore socialmente utile (L.S.U.) nel periodo dal 1° luglio 1997 al 15 ottobre 2000, mentre dal 16 ottobre 2000 a tutt'oggi è dipendente INPS.

In data 16 marzo 2000, durante la sua attività come L.S.U., la ricorrente ha presentato domanda di ricongiunzione, al fine di ottenere il trasferimento dalla Gestione pubblica C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) alla gestione AGO, dei contributi versati nel 1994, nei mesi di lavoro svolto come dipendente del Comune di Caorle (VE), dal 1° giugno 1994 al 31 agosto e dal 15 settembre al 14 dicembre 1994. Il trasferimento di tali contributi nella gestione AGO è stato disposto con provvedimento del 3 febbraio 2015.

Il 20 marzo 2000 la ricorrente ha, inoltre, presentato istanza di riscatto del corso di laurea in giurisprudenza. È pacifico e non contestato che la ricorrente all'epoca della domanda di riscatto non fosse iscritta alla gestione AGO (assicurazione generale obbligatoria) dell'INPS.

Per tale motivo, l'INPS, con provvedimento del 27 luglio 2004, ha respinto la domanda di riscatto della laurea nella gestione AGO, in quanto non risultava versato alcun contributo nella gestione in cui si richiedeva tale riscatto (doc. 4 INPS).

La sig.ra B. ha ulteriormente sollecitato l'accoglimento della propria domanda in data 07 marzo 2019 (doc. 5 ricorrente) e successivamente, il 10 luglio 2019, l'INPS ha ribadito il rigetto, questa volta per intervenuta prescrizione (doc. 6 INPS).

La difesa di parte attrice ha riassunto il giudizio nella presente sede, in seguito alla dichiarazione di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Udine (sent. n. 279/2025), adito, in prima battuta, dalla sig.ra B..

Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso per carenza *ab origine* dei requisiti della facoltà di riscatto e per intervenuta prescrizione del relativo diritto.

All'udienza dell'8 luglio 2026 le parti hanno ribadito i contenuti dei rispettivi scritti difensivi; il difensore di parte attrice ha depositato in udienza i docc. 11 e 12 (rispettivamente una lettera dello studio legale Pagliaro del 03/11/2022 e la relativa risposta dell'Inps del 02/12/2022); la difesa dell'INPS si è opposta a tale produzione documentale in quanto ritenuta tardiva.

Inoltre, la difesa della ricorrente, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, con riferimento alla domanda di riscatto del 20 marzo 2000, ha formulato una nuova domanda per il riconoscimento del riscatto dal momento della ricongiunzione contributiva.

* * *

Ciò considerato, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, in quanto infondata.

Preliminarmente, merita essere ribadita la giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice esclusivo di tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, tra le quali rientrano pacificamente anche le controversie relative al diritto di

riscatto degli anni del corso di laurea, in quanto trattasi di istituto finalizzato ad integrare l'anzianità contributiva del dipendente, al fine della maturazione del diritto alla pensione o del conseguimento di un assegno pensionistico più elevato all'atto del collocamento in quiescenza (*ex plurimis* Corte conti Sicilia, sez. reg. giur. n. 56/2025).

Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte resistente, in quanto prima dell'accoglimento della domanda di riscatto, la fattispecie costitutiva del relativo diritto non può ritenersi perfezionata e quindi non può neppure decorrere l'ordinario termine prescrizionale decennale.

Trova applicazione, in questo caso, il principio enunciato dall'art. 2935 c.c. c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Occorre considerare, a tal riguardo, che il riscatto del corso di laurea costituisce una fattispecie a formazione progressiva. Alla presentazione della domanda consegue l'obbligo, per l'ente previdenziale, di comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento del relativo importo e solo dalla data di detta comunicazione decorre l'ulteriore termine - da considerarsi essenziale - per l'adesione del lavoratore e il versamento della riserva suddetta, il cui mancato rispetto comporta la decadenza e la necessità di una nuova domanda, con ricalcolo della riserva (Cass. Sez. lav. n. 23911/2025).

Nel caso di specie, la fattispecie costitutiva del diritto non si è perfezionata, in quanto la domanda presentata dalla ricorrente non ha trovato positivo accoglimento da parte dell'INPS; per tale motivo la

pretesa sostanziale della ricorrente non può essere considerata estinta per intervenuta prescrizione.

È possibile peraltro ricordare, del tutto incidentalmente, che riguardo al riscatto del corso di laurea non trova applicazione neppure il termine decadenziale triennale - rilevabile d'ufficio - previsto dall'art. 47 DPR 639/1970 per le sole cause attinenti al trattamento pensionistico propriamente detto (Cass. Sez. lav. n. 13630/2020; Cass. Sez. lav. n. 7834/2026). Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, perfettamente condiviso anche da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, l'istituto del riscatto, essendo finalizzato alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale e per tale motivo il termine decadenziale sopra citato non può trovare applicazione (cfr. Cass. n. 13630/20).

Venendo quindi al merito del presente giudizio, il diritto al riscatto del corso di laurea presuppone l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO (art. 2 co. 1 D.Lgs. 184/1997). È pacifico, come detto, che la ricorrente non possedesse tale requisito al momento di presentazione della domanda, in data 20.03.2000, in quanto all'epoca lavorava come LSU e non risultava iscritta alla gestione assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Per tale motivo, il rigetto della domanda, da parte dell'INPS risulta del tutto legittimo.

Giova ricordare, a tal riguardo, che l'occupazione temporanea in

lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 468 del 1997 (poi, riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81 del 2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa, diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (*ex plurimis* Cassazione civile n. 27125/2022, Corte costituzionale n. 199/2020).

Ebbene, la data di presentazione della domanda di riscatto assume fondamentale rilevanza, ai sensi dell'art. 2 co. 5 D.Lgs. 184/1997, ai fini della determinazione del costo del riscatto ed ai fini della rivalutazione del montante contributivo. Con riferimento al primo profilo, la data di presentazione della domanda determina l'aliquota contributiva applicabile e la retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del costo di riscatto; riguardo al secondo profilo sopra citato, la data della domanda segna il momento da cui opera la rivalutazione del montante individuale relativo ai contributi da riscatto.

Ciò considerato, la carenza dei presupposti del riscatto al momento della domanda, presentata il 16 marzo 2000, non può essere considerata sanata *ex post*, a seguito della assunzione alle dipendenze dell'INPS del 16 ottobre 2000, né tanto meno, dal ricongiungimento dei contributi versati nella Cassa Pensioni

Dipendenti Enti Locali nel 1994, ma richiede la presentazione di una nuova domanda, da cui decorreranno tutti gli effetti conseguenti.

La domanda formulata dalla difesa della ricorrente nell'udienza dell'8 luglio 2026, volta al conseguimento del riscatto dal momento della ricongiunzione contributiva, non può trovare accoglimento, in primo luogo, in quanto domanda nuova, tardiva e quindi inammissibile; sotto altro profilo, come detto, il legittimo rigetto della domanda di riscatto per difetto dei presupposti impone la presentazione di una nuova domanda, imprescindibile, per determinare i parametri di calcolo di cui all'art. 2 co. 5 D.Lgs. 184/1997, come sopra descritti.

Ogni ulteriore questione risulta assorbita; considerata la particolarità della materia trattata, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14853** del registro di segreteria:

rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese tra le parti.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 08 luglio 2026.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

